VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 21 giugno 2017 in Roma, si sono incontrate SMA S.p.A. rappresentata dai sigg.ri Denis Lionnet, Dario Bresciani, Sylvie Di Fazio e Gianluca Cattaneo e le OO.SS. Nazionali di Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs UIL Nazionali, rappresentate dai sigg.ri, Cristian Sesena, Ferruccio Fiorot e Stefano Franzoni, unitamente alle rispettive Strutture Territoriali ed alla delegazione delle RSA/RSU.

PREMESSO

a) CHE in data 28 marzo 2017 SMA S.p.A. comunicava formalmente alle OO.SS. in epigrafe indicate la disdetta del Contratto Integrativo Aziendale per i dipendenti di SMA S.p.A., sottoscritto in data 11 febbraio 2014;
b) CHE a seguito della comunicazione della suddetta disdetta, le Parti hanno avviato un percorso negoziale finalizzato alla definizione di un nuovo Contratto Integrativo Aziendale;
c) CHE a fronte della disdetta di cui al superiore punto a), la cessazione degli effetti del vigente Contratto Integrativo Aziendale è attualmente prevista con decorrenza 30 giugno 2017, in conformità a quanto previsto ai sensi dell'art. 24 della medesima intesa, come modificato dalla clausola n. 2 dell'Accordo di proroga del 28 ottobre 2016;
d) CHE allo scopo di creare condizioni favorevoli alla prosecuzione del negoziato, le Parti, in pendenza di trattative, hanno convenuto in merito all'opportunità di differire il termine di scadenza al 31/12/2017 del Contratto Integrativo Aziendale per i dipendenti di SMA S.p.A. sottoscritto in data 11 febbraio 2014;
e) CHE pertanto la disdetta comunicata da SMA S.p.A. in data 28 marzo 2017 è da intendersi priva di effetti.

Tutto ciò premesso, dopo ampia ed esauriente discussione,

le Parti come sopra rappresentate convengono quanto segue:

1. le premesse costituiscono parte integrante del presente Verbale di Accordo;
2. la scadenza del Contratto Integrativo Aziendale per i dipendenti di SMA S.p.A. sottoscritto in data 11 febbraio 2014 è prorogata sino al 31 dicembre 2017 fermo restando quanto previsto dall'art. 24, ivi inclusi i termini di disdetta;
3. tutte le sospensioni di specifici istituti contenute nel testo del citato Contratto devono intendersi a tutti gli effetti integralmente prorogate e valide fino alla data del 31 dicembre 2017; in particolare:
 a) resteranno sospesi fino a tal data gli istituti economici legati ai meccanismi del salario variabile, regolato a norma degli artt. 19 ss. (Premio di Risultato Aziendale);
 b) viene prorogata al 31/08/2017 la decorrenza del termine di cui al terzo ed al quarto paragrafo dell'art. 18;
4. devono intendersi parimenti prorogate, fino alla predetta data del 31/12/2017, la sospensione del Premio di Progresso di cui agli artt. 20 ss. del Contratto Integrativo, così come tutte le altre previsioni dell'Accordo Nazionale del 26 maggio 2015; con specifico riferimento al punto 4 "Livelli Occupazionali" del citato accordo, si precisa che per tutta la durata della proroga gli impegni ivi previsti devono intendersi relativi all'intera rete di vendita

Letto, confermato e Sottoscritto.

SMA S.p.A.

Filcams CGIL

Fisascat CISL

Uiltucs UIL